



COMUNE DI BAGNACAVALLO
Provincia di Ravenna

Id. 1045388
Fascicolo n. 2024/05 01/000005

SEGRETERIA GENERALE

D E T E R M I N A Z I O N E N. 440 del 06/12/2024
Pubblicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all'Albo pretorio

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO IN RELAZIONE ALLA CONTROVERSIA NELL'AMBITO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA F. BERTI SITA IN VIA CAOUR A BAGNACAVALLO (RA) - LOTTO B - IMPEGNO DI SPESA CIG B488719F61

Il Responsabile dell'Area Servizi Generali

Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. limitatamente alle parti ancora vigenti;

Visti i seguenti atti:

atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnarà di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008, stipulato con Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026; – deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 29/12/2023 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026 (art. 169 Dlgs. 267/2000)”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 13/02/2024 “Approvazione del piano integrato attività organizzazione (PIAO) 2024-2026”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/3/2024 “Approvazione Rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2023”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 01/10/2024 “Approvazione bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2024”;
- la determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 87 del 30/01/2024 di “Conferimento di incarichi di elevata qualificazione relativi alle strutture referenti al settore Ragioneria dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna a decorrere dal 01/02/2024 fino al 31/12/2024” con la quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione alla Dott.ssa Ilaria Pondi all'interno del Settore Ragioneria dei Comuni di Bagnacavallo e Massa Lombarda e Assicurazioni;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 1/10/2024 ad oggetto “Bilancio di previsione 2024/2026 - Variazione ai sensi dell'art. 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000. Variazione al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2024-2026 e al Piano degli Investimenti 2024/2026;
- Il Decreto del Sindaco n. 1 del 31/11/2024 ad oggetto “conferimento di incarichi di elevata qualificazione dal 01.02.2024 al 31.12.2024 o comunque fino all'individuazione degli incaricati di EQ dell'ente per l'anno 2024

- il Decreto del Sindaco n. 8 del 24/6/2024 con il quale è stato conferito al Dott. Paolo Cantagalli l'incarico di Responsabile dell'Area Servizi Generali;

Visto il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 entrato in vigore il 01/07/2023;

Considerato:

- con Determinazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n.90 del 16/02/2023 venivano affidati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta D&G Costruzioni Srl, con sede in Ragalna (CT), via Rocca n° 64 – C.F. e P.IVA 09608871001, per l'importo di euro 202.428,08+iva di legge oltre ad € 9.719,16 + iva di legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi un importo contrattuale di € 212.147,24 + iva al 10% per un totale di € 233.361,96 iva compresa.

- il relativo contratto veniva stipulato il 26.04.2023, rep. comunale n.16227 e, a seguito della comunicazione del R.U.P. ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, in data 08.06.2023 veniva redatto il verbale di consegna dei lavori, con ultimazione degli stessi prevista per il giorno 11 settembre 2023;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 202 del 04.08.2023 viene disposta l'erogazione dell'anticipazione del 20% alla Ditta D&G ai sensi dell'art. 35 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 44.534,18;
- seguiva una corrispondenza fra Comune e ditta, volta a far avviare i lavori alla ditta come da contratto, meglio precisata nella delibera di autorizzazione all'affidamento dell'incarico legale in oggetto, di seguito richiamata;
- con determina n. 280 del 29/09/2023 l'Amministrazione , data la complessità della vicenda tra la Ditta D&G Costruzioni Generali Srl e il Comune di Bagnacavallo, ha ritenuto opportuno affidare l'incarico di consulenza legale (individuazione del corretto percorso, supporto nella redazione degli atti, contatto con i legali delle ditte, invio di eventuali diffide o intimazioni e qualunque atto necessario per definire il corretto percorso) all'Avvocato Giacomo Graziosi con studio legale in Bologna, via Dei Mille n. 7/2;
- con deliberazione di Giunta n. 15 del 30/01/2024 l'Amministrazione procedeva ad autorizzare l'applicazione dell'istituto della Risoluzione contrattuale per inadempimento, disciplinata ai sensi dell'articolo 108 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, che è ancora applicabile per gli appalti iniziati sotto la sua vigenza, come da disposizioni transitorie contenute nel d.lgs. 36/2023, contestando al contempo alla Ditta D&G Costruzioni Generali Srl l'addebito per i danni cagionati all'Amministrazione, come specificato nella Relazione del Responsabile del Procedimento allegata alla medesima e dando mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di adottare tutti gli atti necessari affinché il contenzioso con la ditta D&G Costruzioni Srl possa essere condotto efficacemente per l'Amministrazione comunale, con particolare riferimento alle indicazioni contenute nell'allegata relazione del RUP (escussione delle polizze relative all'anticipazione del prezzo e dell'adempimento del contratto e richiesta risarcimento dei danni provocati dalla ditta);
- che in data 26/02/2024 il responsabile dell'Area Tecnica ha richiesto l'escussione delle fidejussioni sopra menzionate all'assicurazione HDI, richiesta rinnovata in data 10/4 u.s.;
- che in data 03/06/2024, con nota acquisita al protocollo comunale n.8785, lo studio legale incaricato dalla ditta D&G ha intimato l'assicurazione a non procedere al pagamento di cui sopra, paventando l'impugnazione del provvedimento di risoluzione del contratto, a motivo di “*gravissimi errori progettuali riscontrati*”;
- la necessità di procedere con il recupero crediti nei confronti della Ditta D&G Costruzioni Generali Srl , per complessivi € 55.169,00, pari al valore delle due fidejussioni sopra citate e alla richiesta di risarcimento dei danni arrecati nel luogo del cantiere, ammontanti ad € 114.095,46 (come da computo redatto dall'Area Tecnica);
- la delibera della giunta comunale n. 87 del 2/7/2024, con la quale la giunta ha autorizzato il responsabile dell'Area Servizi Generali a conferire l'incarico legale per la tutela degli interessi dell'ente, nella vertenza in oggetto;
- con determinazione n. 210 del 05/07/2024 è stato affidato l'incarico legale all'Avv. Giacomo Graziosi (C.F P.IVA 02239211200) con studio legale in Bologna, Via Dei Mille 7/2 per un totale di € 12.810,39 , con precisazione che l'incarico avrebbe potuto essere esteso all'azione civile relativa alla richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla ditta D&G al patrimonio del Comune;

- con nota del 24/07/2024 l'Avv. Graziosi ha proceduto a richiedere l'escussione delle fidejussioni sopracitate;
- con nota prot. n. 2024/12217 lo studio legale GMT in rappresentanza della controparte trasmetteva l'atto di citazione in giudizio per il Comune di Bagnacavallo e H.D.I Assicurazioni spa dinnanzi al Tribunale Civile di Ravenna per il giorno 18/02/2025 sostenendo illegittimo il provvedimento rescissorio adottato dalla Stazione Appaltante, dichiarando il contratto Rep. 16227 risoluto per grave inadempimento della Stazione Appaltante con conseguente svincolo della polizza accesa a garanzia dell'appalto, affermando il diritto per la società attrice al risarcimento del danno emergente nel corso di giudizio in esito della redazione dello stato di consistenza e per mancato guadagno conseguente la risoluzione dovuto all'inadempimento della P.A;

Richiamata la delibera n.147 del 19/11/2024 la giunta comunale ha autorizzato il responsabile dei servizi dell'Area Generale a conferire l'incarico legale per la costituzione in primo grado di giudizio in merito alla controversia di cui all'oggetto;

Dato atto che:

- l'Ente non ha in dotazione organica legali di ruolo a cui affidare incarichi;
- vi è la necessità di salvaguardare efficacemente gli interessi pubblici sottesi alla presente controversia;
- l'Ente non è dotato di un elenco di avvocati;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Richiamata la delibera della giunta comunale n. 86 del 2/7/2024, con la quale sono state definite le linee guida per l'affidamento degli incarichi legali;

Richiamati:

- il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 entrato in vigore il 01/07/2023;
- l'art. 56 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 36/2023 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 31/1982 e ss.mm.ii in procedimenti giudiziari e la consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- l'art.13 comma 5 dello stesso D.Lgs. 36/2023 prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi e forniture, esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art.1, 2, 3 del medesimo Decreto;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 che prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate dalla giunta con la delibera sopra richiamata prevedono, all'art. 2 comma 2 , che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico avvenga mediante affidamento diretto :

- a) *nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;*
- b) *nei casi di consequenzialità tra incarichi (nei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento che siano stati positivamente conclusi;*
- c) *nel caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità della questione trattata o del thema decidendum, tali da giustificare l'affidamento diretto a professionista individuato dotato di comprovate e documentate competenze specialistiche in merito;*
- d) *negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sent. CGUE 6 giugno 2019 – causa C-264/18).*

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del difensore";- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale (criterio interpretativo fatto proprio anche dalla Corte dei conti – sezione Lazio, nella sentenza n. 509/2021);

- nel caso specifico ricorre la consequenzialità e complementarietà degli incarichi: in particolare l'incarico affidato con determinazione n. 210 del 05/07/2024 precisava già che l'incarico avrebbe potuto essere esteso all'azione civile relativa alla richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla ditta D&G al patrimonio del Comune;

Ritenuto pertanto opportuno affidare l'incarico di tutela legale degli interessi dell'ente al medesimo legale esterno che ha assistito questa Amministrazione nella precedente fase di assistenza al contenzioso amministrativo predetto;

Dato atto che, su richiesta dell'Amministrazione, l'Avvocato Giacomo Graziosi in data 29/02 e 18/04 aveva inviato la propria proposta economica , acquisita agli atti, quantificando il compenso richiesto per l'attività giudiziale in caso in cui la vertenza si fosse estesa a causa civile come di fatto avvenuto per un importo scontato del 30% di € 19.855,885 (comprensivo di spese, IVA, CPAe contributo unificato);

Considerato che con determina n. 210 del 05/07/2024 è stata impegnata la somma di € 12.810,39 per l'attività stragiudiziale e di mediazione relativa alla richiesta di risarcimento danni e affidamento incarico per la causa civile da intentare contro l' assicurazione;

Ritenuta pertanto la necessità, visto il proseguimento della vertenza come sopra esplicitato, di integrare la spesa di € 12.810,39 per portarla a € 19.855,885 , e quindi di impegnare per differenza l'importo complessivo di € 7045,50;

Ritenuto pertanto di affidare all'Avvocato Giacomo Graziosi l'incarico per la tutela legale dell'ente, nei termini sopra indicati, in relazione al curriculum dello stesso, che accerta la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste nel caso specifico;

Dato atto inoltre che il presente affidamento, configurandosi quale incarico di servizi legali di cui all'art. 56 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 36/2023 non è assoggettato al tetto di spesa complessivo per gli incarichi di studio, ricerca, consulenza, ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001, per cui il presente provvedimento non rientra tra gli atti soggetti a controllo della Sez. Reg. della Corte dei Conti ex comma 173 art. 1 della Legge n. 26/2005 (Legge Finanziaria 2006);

Valutata la congruità del preventivo mediante verifica tramite servizi on line disponibili sulla rete e accertato che il preventivo è risultato congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014, e in base alla complessità della prestazione richiesta;

Dato atto inoltre che il soggetto affidatario ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Precisato che:

- è stato acquisito il CIG B488719F61 nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

Accertato che nel Bilancio 2024-2026 – Annualità 2024 è stato istituito apposito stanziamento per la prestazione in oggetto CON DELIBERA NR 147/2024 , PRENOTAZIONE NR 1224/2024 al cap. 3010BO art 3310 CDR 009 CDG 003 del Bilancio 2024-2026 annualità 2024 per un importo complessivo di € 7.100,00 (spese generali, Cassa Avvocati inclusi);

In riferimento alla prenotazione nr 1224/2024 € 7.100,00 preso con delibera nr 147/2024, si rende necessario effettuare un'economia sulla prenotazione per € 54,50 data la minor spesa (rif. Preventivo prot. n. 19639/2024);

Accertato inoltre che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2024 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;

- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;
- lo Statuto dell'Ente
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune
- il vigente regolamento dei contratti;
- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
- il decreto del Sindaco n. 8 del 24/06/ 2024 di nomina dei responsabili delle strutture dell'Ente e dei relativi sostituti;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con esclusivo riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità;

- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

SOTTOLINEATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

DETERMINA

-di procedere per le motivazioni sopra espresse all'affidamento di incarico legale per la costituzione in primo grado di giudizio in merito alla controversia indicata in oggetto e meglio precisato nelle premesse del presente atto all' Avv. Giacomo Graziosi (C.F P.IVA 02239211200), con studio legale in Bologna, via Dei Mille 7/2 (CIG B488719F61) per un totale di € 7045,50 (n. prenotazione 2024/1224 Cap:3010BO - Art:3310 - Cdr:CDR009 - Cdg:003 PRESO CON DELIBERA NR 147/2024);

- di dare mandato al legale incaricato di tutelare gli interessi dell'Amministrazione con tutte le azioni e modalità previste dall'ordinamento;

- di impegnare nel Bilancio 2024/2026- Annualità 2024 la spesa complessiva di € 7.045,50 (iva, CPA compresi) come dettagliato nella sottostante tabella:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IM P	Tit:1- Miss:01- Prog:02- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.1 1.006/ Cap:3010BO - Art:3310 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO DI GIUDIZIO - APPALTO SCUOLA F.BERTI LOTTO B - CIG:B488719F61	GRAZIOSI GIACOMO,022392112 00 ,VIA GUIDOTTI, 40,40100,BOLOGNA, BO,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN:	2024/1224/1	€ 7.045,50	
IM P	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:02 ContiF:U.1.03.02.1 1.006/ Cap:3010BO - Art:3310 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DEGLI		2024/1224	€ -54,50	

rispetto alla somma prenotata con la delibera di Giunta n147/2024 (**€ 7.100,00**), si rende necessario impegnare una somma inferiore corrispondente ad € 7.045,50;

-di demandare al responsabile dell'Area Servizi Generali Dott. Paolo Cantagalli tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolare modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;

-di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si

prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”;

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2024 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto non è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;
- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. L'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;
- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
 - la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti: a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione; b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina; c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore) d) Il codice identificativo di gara (CIG B488719F61), nel campo ad esso dedicato e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni;
- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis 179 e 183, comma 7, del Tuel;
- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica “Iride” “INCARICHI” ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati

- soggetto incaricato: AVV. GIACOMO GRAZIOSI del Foro di Bologna

- codice fiscale/P.IVA: / 02239211200

- oggetto incarico: incarico legale

- tipo di incarico: ai sensi dell'art. 56 comma 1 Lettera h) del D.Lgs. 36/2023

- tipo di rapporto: contratto d'opera intellettuale- importo compenso: € 7045,50

- data inizio incarico: data della presente determina

- data fine incarico: chiusura della vertenza

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

-di informare l'avvocato incaricato:

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, i servizi/acquisti in oggetto *non sono* per l'Ente relativi ad un servizio commerciale;
- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente:
Codice Univoco EFB8OA (corrispondente all'Area Servizi Generali del Comune di Bagnacavallo);

-di dare atto che il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio mediante la trasmissione della determinazione di incarico e sottoscrizione della stessa dal professionista incaricato ai fini della sua accettazione tramite posta elettronica certificata in conformità all'art. 73, comma 2, lettera c) del Regolamento dei contratti;

-di precisa che l'affidamento è soggetto ad apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013 nonché apposito articolo in tema di Sicurezza e riservatezza in applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 (di seguito anche GDPR);

-di liquidare la somma suddetta dietro presentazione di regolare fattura e delle comunicazioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, una volta verificata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite nel preventivo di spesa e nei limiti dell'impegno di spesa assunto;

Il Responsabile dell'Area Servizi Generali

Dott. Paolo Cantagalli